

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

Fornitura in Full Rent di automezzo di tipo “F”

SALERNO, 03/02/2012

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Ing. Bernardo Saja)

Oggetto dell'appalto – Qualità e caratteristiche

L'appalto ha per oggetto la fornitura in “*full rent*” per la durata di 24 mesi - LOTTO 1 - e 36 mesi - LOTTO 2 - decorrenti dalla data di ritiro del veicolo alla Arechi Multiservice S.p.A. dei seguenti automezzi:

- **TIPO “F”:** AUTOMEZZO furgonato o con cassone ribaltabile
 - **alimentazione: diesel**
 - **cilindrata: min 2000 max 3000**
 - **potenza: min 100 CV max 150 CV**
 - **n. posti: 3 o 6+1**
 - **cassone ribaltabile trilaterale lunghezza da ml 3,00 a ml 3,20 circa – lunghezza minima ml 2,00**
 - **sponde laterali di altezza minima cm 50 in alluminio apribili**
 - **portata utile minima Kg 1110**
- Durata:
 - **24 mesi – LOTTO 1;**
 - **36 mesi – LOTTO 2.**
- Percorrenza:
 - **40.000 Km LOTTO 1;**
 - **60.000 Km LOTTO 2.**
- Quantità: n° **01 automezzo**

L'aggiudicazione avverrà con le modalità di cui all'art. 82 del DLgs. 163/2006, in base al criterio del prezzo più basso rispetto all'importo previsto come base di gara.

L'impresa dovrà offrire il ribasso sull'importo posto a base di gara relativamente ai due lotti; la Società si riserva di aggiudicare la gara in relazione all'uno o all'altro lotto.

Al fine di poter valutare quantitativi diversi, senza assunzione di impegno in questa specifica procedura, l'impresa dovrà indicare, pena esclusione, le condizioni di sconto riferite ad entrambi i lotti per quantitativi fino a 5 autovetture, fino a 10 autovetture, fino a 15 autovetture e fino a 20 autovetture.

È richiesto, inoltre, di indicare in modo esplicito tutte le condizioni di fornitura.

All'atto dell'offerta dovranno essere allegati il materiale pubblicitario e le schede tecniche per una migliore comprensione dei particolari tecnici più interessanti. In ogni caso, la Società potrà richiedere integrazioni e chiarimenti.

Articolo 1. Importo dell'appalto

L'importo a base d'appalto della fornitura è definito nel modo seguente:

- **Automezzo tipo “F”**
 - **Canone mensile €750,00 + IVA – LOTTO 1;**
 - **Canone mensile €660,00 + IVA – LOTTO 2;**

La base d'appalto rappresenta il valore di spesa stimato dalla società, per la fornitura dell'automezzo ed è da considerarsi comprensivo del costo di trasporto e di ogni altra spesa

accessoria per la consegna presso la sede della società. Il prezzo dell'automezzo dovrà essere dunque "chiavi in mano".

Articolo 2. Requisiti di partecipazione alla gara – Criteri e modalità di aggiudicazione

I requisiti di partecipazione alla gara sono quelli previsti dal D.Lgs. n. 163/2006 e successive integrazioni e modificazioni ed indicati nella lettera di invito. La fornitura sarà aggiudicata, mediante procedura negoziata del cottimo fiduciario, con le modalità di cui all'art. 82 del D.Lgs 163/2006, in base al criterio del prezzo più basso rispetto all'importo previsto come base d'asta.

Articolo 3. Requisiti del veicolo

Gli automezzi forniti dovranno essere originali e conformi tecnicamente a quelli prodotti al momento dell'appalto, completi in ogni loro parte, comprensivi di certificato di origine, di attestati di conformità e libretti uso e manutenzione in lingua italiana. Inoltre dovranno essere conformi alle normative vigenti, italiana ed europea, al momento dell'appalto in materia di sicurezza e circolazione stradale.

Articolo 4. Informazioni sull'uso del veicolo

L'Impresa aggiudicataria della fornitura, laddove necessario, provvederà a propria cura e spese ad informare, formare ed addestrare i lavoratori della società sul corretto utilizzo della macchina fornita.

Articolo 5. Divieto di subappalto

È vietato all'Impresa contraente cedere in tutto o in parte in subappalto la fornitura oggetto del presente capitolato.

Articolo 6. Contratto- Durata della fornitura e consegna del bene

Successivamente all'adozione del provvedimento col quale si procede all'aggiudicazione definitiva della fornitura, verrà stipulato con la ditta aggiudicataria apposito contratto. La fornitura dovrà essere effettuata entro 30 gg. dalla data dell'ordinativo successivo alla stipulazione del contratto. La fornitura avverrà in luogo da concordare.

Articolo 7. Penale per ritardata consegna

Per ogni giorno solare di ritardo, rispetto ai termini di consegna indicati nell'art. 6, salvo cause di forza maggiore che dovranno essere documentate esaurientemente alla Arechi Multiservice S.p.A. verrà addebitato alla ditta aggiudicataria un importo pari ad €200,00 (duecento/00). In ogni caso l'importo complessivo della penale applicata non potrà mai superare il 10% dell'importo complessivo della fornitura assegnata, rinviando, qualora venga raggiunto tale limite, a quanto previsto dall'art. 16.

Articolo 8. Responsabilità del contraente e tutela contro azioni di terzi

Il contraente è responsabile per infortuni e danni arrecati a persone o cose della società o a terzi, per fatto proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori, nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto, con conseguente esonero della società da qualsiasi responsabilità al riguardo. Il contraente assume l'obbligo di garantire alla Arechi Multiservice S.p.A. la proprietà del bene fornito e di mantenerla estranea ed indenne di fronte ad azioni o pretese al riguardo.

Articolo 9. Controlli sull'impresa e sui beni forniti

Nel corso dell'esecuzione del contratto la società si riserva la facoltà di effettuare controlli e verifiche sulla permanenza dei requisiti certificati e dichiarati dell'impresa ai fini della stipula del contratto e di accertarne in qualsiasi modo la corrispondenza dei beni forniti alle condizioni contrattuali.

Articolo 10. Collaudo

Il collaudo viene effettuato nel luogo di consegna di cui al precedente art. 6. Le operazioni di collaudo avverranno contestualmente alla consegna della macchina. Alle operazioni di collaudo l'impresa può farsi rappresentare da propri incaricati. Le operazioni di collaudo debbono sempre risultare da specifico verbale, firmato dagli esecutori e, presenti, dagli incaricati dell'impresa. I beni che vengono deteriorati per l'esecuzione di prove e accertamenti sono a carico dell'impresa, alla quale vengono restituiti nello stato in cui si trovano, dopo le operazioni relative. I collaudatori, sulla base delle prove ed accertamenti effettuati, possono accettare o rifiutare o dichiarare rivedibili i beni oggetto del collaudo. Sono rifiutati i beni che risultano difettosi o in qualsiasi modo non rispondenti alle prescrizioni tecniche. Possono essere dichiarati rivedibili quelli che presentano difetti di lieve entità, non risultando perfettamente conformi alle prescrizioni tecniche, ma possono essere posti nelle condizioni prescritte, salvo l'applicazione di penali per ritardata consegna. L'impresa è tenuta a conformare i beni nel termine indicato dalla società. L'assenza alle operazioni di collaudo di rappresentanti dell'impresa è considerata come acquiescenza alle constatazioni ed ai risultati cui giungono i collaudatori e gli eventuali rilievi e determinazioni sono comunicati all'impresa, tempestivamente, a mezzo lettera raccomandata. L'impresa non può impugnare in alcun modo i risultati del collaudo. Il regolare collaudo dei beni e la presa in consegna non esonera comunque l'impresa per eventuali difetti ed imperfezioni che non siano emersi al momento del collaudo ma vengano in seguito accertati. In tal caso l'impresa è invitata dalla società ad assistere, a mezzo di suoi rappresentanti, ad eventuali visite di accertamento dovendo rispondere per eventuali difetti e imperfezioni ad ogni effetto. In assenza dell'impresa o dei suoi incaricati, il relativo verbale, redatto dagli incaricati della società, fa ugualmente stato contro di essa. L'impresa ha l'obbligo di ritirare e di sostituire a sua cura e spese i beni non accettati al collaudo entro quindici giorni dalla data del verbale dei collaudatori da cui risulti l'avvenuto rifiuto o dalla data della lettera raccomandata della società di notifica del rifiuto ove l'impresa non abbia presenziato al collaudo. Decorso inutilmente tale termine la società ha facoltà di risolvere il contratto per tutta o per la parte rifiutata di fornitura e di trasferire i beni rifiutati, addebitando al contraente tutte le spese del trasferimento.

Articolo 11. Difetti di costruzione e garanzie dell'impresa

L'impresa garantisce che i beni e le attrezzature forniti siano immuni da vizi e difetti, per un periodo di ventiquattro o trentasei dalla effettiva consegna, salvo diverso periodo stabilito in contratto.

L'impresa è pertanto obbligata ad eliminare, a proprie cure e spese, tutti i vizi e difetti manifestatisi in tale periodo e, ove necessario, a sostituire parti o l'intero bene con altri nuovi. Il periodo di garanzia, che decorre dal giorno della consegna del veicolo presso la società avrà una durata di almeno 24 mesi, considerando la garanzia stessa scaduta non appena il termine venga raggiunto oltre il periodo previsto nell'offerta tecnica di cui al precedente art. 2. Durante tale periodo il fornitore dovrà intervenire a propria cura e spese per l'eliminazione di tutte le deficienze o difetti riscontrati, esclusi quelli facenti capo alla normale usura.

Articolo 12. Osservanza di Leggi e Regolamenti

L'appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le clausole e condizioni del presente Capitolato e per quanto applicabili del R.D. 23/5/24 n. 827 e del D.Lgs n. 163/2006. Per quanto non contemplato negli articoli del presente Capitolato e nelle suddette normative, si applicano le norme del Codice Civile.

Articolo 13. Esecuzione in danno

A seguito della risoluzione del contratto o di recesso da parte dell'impresa aggiudicataria, la società può affidare a terzi, ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente, in danno dell'impresa inadempiente, la fornitura o i servizi in garanzia o la parte rimanente di questi. L'affidamento a terzi viene notificato all'impresa inadempiente a mezzo lettera raccomandata, con l'indicazione dei nuovi termini di esecuzione della fornitura o dei servizi affidati e degli importi relativi. All'impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dalla società rispetto a quelle previste dal contratto risolto. L'esecuzione in danno non esime l'impresa dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Articolo 14. Pagamenti

I corrispettivi relativi alla fornitura dopo le verifiche d'uso saranno posti in pagamento dietro emissione di regolare fattura entro 30 gg. ricevimento fattura.

Articolo 15. Cessione dei crediti

La cessione dei crediti e le procure non potranno essere effettuate dall'appaltatore senza l'accettazione della Arechi Multiservice S.p.A. in base alla formale notifica dei relativi atti.

Articolo 16. Recesso ed ipotesi di risoluzione

La società può in ogni momento recedere dal contratto stipulato per sopravvenuti motivi di interesse pubblico.

La società si riserva, inoltre, di risolvere il contratto nelle seguenti ipotesi:

- 1. Frode, gravi e/o ripetute inadempienze e/o negligenza nell'adempimento degli obblighi contrattuali;*
- 2. Cessazione di attività, fallimento, concordato preventivo;*
- 3. Ritardo nella consegna che, non dovuto a causa di forza maggiore, si protragga oltre i 30 giorni dal termine contrattuale di consegna alla società.*

Nei casi di risoluzione previsti nei punti 1, 2, 3, il Contraente avrà diritto soltanto al pagamento di ciò che è stato regolarmente consegnato ed è passibile del danno che provenga alla Arechi Multiservice S.p.A. dalla stipulazione di un nuovo contratto di fornitura.

Articolo 17. Controversie

Per ogni e qualsiasi contestazione o controversia sarà competente il Foro di Salerno.